

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1767)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, STIRATI e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1974

Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media d'obbligo, con l'articolo 13 statuiva che gli insegnanti tecnico-pratici, utilizzati ai fini degli articoli 14 e 15 dell'ordinanza ministeriale 27 gennaio 1964 per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, fossero iscritti nel ruolo « C », per altro non previsto dal nuovo ordinamento della scuola media. Ciò in quanto la stessa legge non riconosceva la cattedra di applicazioni tecniche come corrispondente a quella soppressa di esercitazioni pratiche delle cessate scuole di avviamento professionale.

Il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso degli interessati, con decisione n. 369 del 21 maggio 1963, riconosceva la perfetta corrispondenza della cattedra di applicazioni tecniche con quella soppressa di esercitazioni pratiche delle cessate scuole di avviamento professionale.

La Pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settem-

bre 1965, n. 1193, a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riconosceva la cattedra di applicazioni tecniche come corrispondente a quella di esercitazioni pratiche ma riconfermava l'iscrizione nel ruolo « C » dei docenti di ruolo di applicazioni tecniche.

Si è venuta, perciò, a determinare nella scuola media una grave sperequazione fra docenti della stessa disciplina, per cui i docenti di ruolo di applicazioni tecniche, provenienti dai soppressi ruoli delle cessate scuole di avviamento professionale, in virtù dell'articolo 13, ultimo comma, della legge istitutiva della scuola media statale, vennero iscritti nel ruolo « C », mentre gli altri docenti, incaricati o supplenti dei primi vennero ad usufruire del ruolo « B ».

Al fine di eliminare tale sperequazione, il defunto senatore Mayer presentò un disegno di legge (la legge n. 340 del 1968) che per

la rapida approvazione, nelle ultimissime ore della IV legislatura, escludeva dal beneficio del ruolo « B » gli ex insegnanti tecnico-pratici non in possesso del titolo di studio ivi previsto. In tal modo la legge n. 340 del 1968 tradiva se stessa in quanto, nel lodevole intento di sanare la sperequazione in atto, ne creava un'altra ancora più grave, lasciando ai margini della scuola una minoranza di docenti (circa trecento in tutta Italia).

Il presente disegno di legge tende, perciò, a sanare una grave sperequazione esistente tra docenti della stessa disciplina creata dalla legge n. 340 del 1968. Infatti la suddetta legge con il suo articolo unico ha discriminato nell'ambito della categoria dei professori di applicazioni tecniche tra coloro che avevano il titolo di studio richiesto e coloro che ne erano privi pur essendo vincitori di regolari concorsi per esami. Con l'applicazione della suddetta norma di legge, oggi in alcune scuole d'Italia si assiste ancora al seguente paradosso: due o più professori di applicazioni tecniche di ruolo occupanti la stessa cattedra, svolgenti le stesse funzioni, con le stesse mansioni e responsabilità, vengono trattati in modo diverso, gli uni con il ruolo « B » e gli altri con il ruolo « C ».

Questa ingiustificata sperequazione, in netto contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, colpisce soprattutto i più anziani, coloro i quali hanno speso l'intera vita al servizio della scuola entrando nei ruoli con verifica culturale e didattica, come prescrive la legge.

Non sembra che si possa affacciare una qualsiasi questione di merito per i suddetti docenti, in quanto non solo occupano una cattedra di ruolo, ma perchè tutti risultano essere in possesso di titoli equipollenti a quelli di secondo grado, acclarati dal parere della seconda sezione del Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione, non-

chè in possesso del diploma di scuola tecnica industriale, istituita dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, che la sentenza n. 1020 della quarta sezione del Consiglio di Stato del 22 dicembre 1970 ha riconosciuto come titolo di studio di secondo grado.

Del resto già nella scuola media esistono casi di docenti inquadrati nel ruolo « B » in possesso di diploma (corsi triennali) di istituti d'arte oppure di licenza di scuola media e del certificato di maestro di banda. Negli istituti professionali alcuni docenti sono inquadrati nel ruolo « A », pur essendo in possesso di diploma di secondo grado (docenti di tecnica professionale). Si potrebbero indicare altri casi ancora più macroscopici, non ultimo quello dei presidi di scuola media che ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, pur essendo in possesso di diploma di scuola media di secondo grado sono stati inquadrati nel ruolo dei presidi laureati.

Per di più, neanche la legge n. 477 del 1973, per lo stato giuridico del personale della scuola, può sanare la sperequazione in atto, perchè gli articoli 3 e 16 prevedono miglioramenti ai fini della carriera per gli insegnanti attualmente in servizio nella scuola media inquadrati nel ruolo « B », senza alcun riferimento a quelli che sono inquadrati nel ruolo « C ». Sussiste, perciò, il grave pericolo per i docenti discriminati di vedersi collocati in ruolo ad esaurimento diverso da quello previsto per la scuola secondaria.

Per quanto riguarda la maggior spesa che graverebbe sul bilancio statale, si indica, più che altro per obiettività, l'esiguità dell'onere consistente in non più di quindici milioni mensili, oltre tutto già inglobati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Infatti in tale bilancio non è in senso analitico richiamata la voce « docenti di applicazioni tecniche inquadrati nel ruolo " C " », bensì quella relativa a tutti i docenti di applicazioni tecniche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, sono estesi agli insegnanti di applicazioni tecniche attualmente inquadrati nel ruolo « C ».

Il collocamento nel ruolo « B » dei professori della scuola media decorre, per gli insegnanti di cui al precedente comma, dal 1° ottobre 1968.